DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che autorizza l'istituzione di un apparato finanziario comune in vista della realizzazione di piani di chiusura individuale di capacità di produzione di profilati pesanti, nastri stretti e larghi laminati a caldo e lamiere quarto nell'industria siderurgica comunitaria

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(94/6/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 53, primo comma, lettera a),

vista la domanda presentata dall'Associazione della siderurgia europea (Eurofer) a Bruxelles il 14 luglio 1993 a nome di 17 imprese siderurgiche comunitarie,

sentito il Comitato consultivo e il Consiglio;

considerando quanto segue:

I. I FATTI

La siderurgia comunitaria attraversa da più di un anno un periodo di crisi caratterizzato da una perdita di sbocchi e da una fiacchezza dei prezzi generalizzate. Questa situacione è dovuta a diversi fattori e presenta aspetti sia congiunturali che strutturali. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 novembre 1992 ha messo in evidenza, fra le cause di difficoltà strutturali, l'esistenza di un eccesso di capacità di produzione. Tra il 1986 e il 1991, per esempio, sono state aggiunte alle capacità esistenti per i nastri larghi a caldo 3 milioni di t di nuove capacità.

Per individuare i prodotti e i quantitativi per i quali occorre intervenire la Commissione, di concerto con il Consiglio, ha chiesto un rapporto sulle necessità di riduzione delle capacità di produzione, in base alle consultazioni individuali con numerosi dirigenti di imprese sideturgiche.

Il rapporto è stato presentato in occasione del Consiglio del 25 febbraio 1993, dedicato alla ristrutturazione siderurgica. Il Consiglio manifestava l'intenzione di decidere rapidamente in merito ai procedimenti relativi ad aiuti di Stato nel quadro dell'articolo 95 del trattato CECA e prendeva atto della conclusione del rapporto secondo cui era necessario prevedere un impegno supplementare delle imprese per ridurre le capacità di produzione e ripristinare l'efficienza economica delle imprese stesse. Il Consiglio accoglieva con favore il progetto della Commissione di esaminare tale impegno nell'ambito degli apparati finanziari previsti dall'articolo 53, primo comma, lettera a) del trattato CECA.

Il 14 luglio 1993, tramite l'Associazione della siderurgia europea (Eurofer), tre gruppi di imprese hanno presentato, per tre categorie distinte di prodotti, una domanda di autorizzazione di un apparato finanziario comune in vista della realizzazione di piani di chiusura individuale e unilaterale di capacità di produzione di profilati pesanti, nastri stretti e larghi e lamiere quarto.

Con comunicazione dell'8 settembre 1993 a norma dell'articolo 53, lettera a) del trattato, la Commissione sollecitava il parere del Consiglio e del comitato consultivo CECA e li informava degli orientamenti che aveva definito per l'autorizzazione dell'apparato finanziario.

Le caratteristiche degli apparati finanziari sono le seguenti:

 i partecipanti all'apparato che non chiudono e non riducono le loro capacità di produzione (« altre parti ») contribuiscono al finanziamento delle riduzioni di capacità delle parti che optano per la chiusura (« parti